Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — **Roma - Giovedì, 8 maggio 1930 - Anno VIII** — **Numero 108**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte** Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

ERRATA-CORRIGE

Nelle premesse al decreto Ministeriale 28 aprile 1930 circa la modificazione dell'aggio da corrispondere ai rivenditori dei generi di Monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e prodotti secondari (pubblicato a pag. 1610 della *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 29 aprile 1930-VIII), deve leggersi: « Vista la facoltà ad esso delegata dal R. decreto-legge n. 424 del 28 aprile 1930-VIII » invece di: « R. decreto-legge n. 423 del 28 aprile 1930-VIII ».

(2264)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 783.

LEGGE 7 aprile 1930, n. 456.

Modificazioni ad alcune tasse di bollo - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il possessore di un assegno bancario emesso non in conformità al Codice di commercio ed assoggettato alla sola tassa fissa di bollo può liberarsi da tutti gli effetti della contravvenzione di cui all'art. 66, n. 5, della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, quando dimostri che siano state osservate le prescrizioni degli articoli 342 e 343 del Codice di commercio ed esibisca l'assegno irregolare nei rapporti del bollo all'Ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento o per l'apposizione del visto.

In tal caso l'Ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente.

Art. 2.

Il diritto sulle quietanze rilasciate dalle Amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualunque genere per pubblicità ed abbonamenti stabilito con gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, a favore della Cassa di previdenza dei giornalisti italiani è conglobato giusta il successivo art. 3 con le tasse di bollo dovute in base agli articoli 59 e 87 della tariffa allegato *A* alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 3.

Per effetto di tale riunione la tassa di bollo sulle inserzioni di pubblicità di cui all'art. 87 della tariffa anzidetta viene elevata da L. 1,50 a L. 1,80 per cento, e la tassa di

bollo sugli abbonamenti ai giornali, riviste di cui all'art. 59 della stessa tariffa viene elevata da cent. 10 a cent. 30 per quelli d'importo non superiore a L. 100 e da cent. 50 a centesimi 70 per quelli d'importo superiore a L. 100.

Art. 4.

In sostituzione del diritto già spettante alla Cassa di previdenza dei giornalisti italiani, a termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, lo Stato corrisponderà all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani la somma annua di lire un milione, detratte le spese di riscossione in ragione del 5 per cento.

Questa somma sarà soggetta a revisione per ogni biennio.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno stabilite la data e le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4; con lo stesso decreto saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge e verranno, inoltre, stabilite le norme eventualmente necessarie per il pagamento delle quote spettanti all'Istituto in applicazione del precedente art. 4.

Art. 6.

I contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato godono della riduzione al quarto delle normali tasse portate dal n. 5 della tariffa allegato *A* alla legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281.

Art. 7.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 784.

LEGGE 24 marzo 1930, n. 459.

Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
a 58 anni di età se ufficiali superiori;
a 56 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni;
per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di età è fissato in anni 58;

b) gli ufficiali della Regia aeronautica:
se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:
a 54 anni di età se ufficiali superiori;
a 48 anni di età se capitani;
a 45 anni di età se subalterni;
se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:
a 58 anni di età se ufficiali superiori;
a 56 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni;
se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:
a 58 anni di età ».

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 3 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di età ».

Art. 3.

Il n. 2 dell'art. 21 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, è sostituito dal seguente:

« 2° aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°. Però il limite superiore è portato a 55 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali e militari che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 ».

Art. 4.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1929, n. 1144, e quelle della presente legge s'intendono applicabili anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che abbiano già compiuto il 39° anno di età e non superato il 55° alla data di entrata in vigore della citata legge e della presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali, già di milizia territoriale, che alla data del 31 dicembre 1923 avevano superato l'età di 40 anni e che non sono presentemente inscritti nel complemento, devono considerarsi, in virtù della presente legge, ufficiali di tale categoria e rivestiti del grado che allora avevano o che eventualmente avessero conseguito in altri ruoli dopo il 30 dicembre 1923, purchè non abbiano ancora superato, a seconda del grado da essi rivestito, i limiti di cui all'art. 1.

Art. 6.

Gli ufficiali che, in applicazione dell'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio

esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono stati, per età, o inscritti nel ruolo di riserva, o collocati in congedo assoluto, devono essere considerati, in virtù della presente legge, ufficiali di complemento, qualora non abbiano superato i limiti stabiliti dall'art. 1.

Essi conserveranno, nel nuovo ruolo, il grado che eventualmente avessero conseguito nella riserva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 785.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 460.

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono.

All'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza ed abitazione e notificarne poi qualsiasi cambiamento.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti con un'ammenda da L. 300 a L. 1500.

Art. 3.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.

Essi hanno l'obbligo di notificare al Comando del distretto militare, se appartengono al Regio esercito, o alla Regia aeronautica, o alla Regia guardia di finanza e all'autorità portuaria, o, in mancanza, al capo dell'Amministrazione comunale di residenza, se appartengono alla Regia marina, i cambiamenti della loro residenza.

Art. 4.

I militari, di cui all'articolo precedente, i quali manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza, sono puniti con un'ammenda da L. 200 a L. 600, se sottufficiali, e da L. 100 a L. 300, se graduati o militari di truppa.

Art. 5.

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite con i precedenti articoli 2 e 4 possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle sino al doppio.

Art. 5.

In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolvibilità del condannato, l'ammenda è convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni L. 30, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.

Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda.

Art. 7.

La cognizione delle contravvenzioni previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge è deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 8.

Le autorità giudiziarie, davanti alle quali siano in corso procedimenti per le contravvenzioni previste dagli articoli 165 e 166 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 1437 del 5 agosto 1927-V, e dall'art. 85 della legge n. 1066 del 23 giugno 1927-V sulla leva marittima, se non sia stata fissata la data del dibattimento, provvederanno all'immediata trasmissione degli atti relativi al tribunale militare competente.

Art. 9.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 786.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 462.

Modifiche alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 4, 6, 13, 17, 19 della legge 11 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del Regio esercito con le variazioni ad essi apportate dalle successive leggi, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — Il Regio esercito metropolitano è così ordinato:

1 Comando del Corpo di Stato Maggiore;
4 Comandi designati d'Armata;
11 Corpi d'armata territoriali;
truppe della Sicilia rette da un Comando militare della Sicilia;
truppe della Sardegna rette da un Comando militare della Sardegna;
29 Divisioni militari territoriali;
2 Divisioni celeri.

« Presso i Comandi di grande unità territoriale sono istituiti 30 Ispettorati di mobilitazione ».

« Art. 6. — *Grandi unità*. — Le grandi unità comprendono:

1 Comando di grande unità (Comando di corpo d'armata, Comando militare della Sicilia, Comando militare della Sardegna, Comando di divisione militare territoriale, Comando di divisione celere);
truppe e servizi in misura variabile.

« Le truppe e servizi facenti parte di ciascuna grande unità saranno stabiliti dal Ministero della guerra ».

« Art. 13. — *Scuole militari*. — Le scuole militari sono le seguenti:

a) 2 collegi militari;
b) 1 Regia accademia di fanteria e cavalleria;
c) 1 Regia accademia di artiglieria e genio;
d) 1 scuola di applicazione di fanteria;
e) 1 scuola di applicazione di cavalleria;
f) 1 scuola di applicazione di artiglieria e genio;
g) 1 scuola di applicazione di sanità militare;
h) 1 scuola centrale di fanteria;
i) 1 scuola centrale di artiglieria;
l) 1 scuola centrale del genio;
m) 1 scuola centrale di educazione fisica;
n) 1 scuola di tiro di artiglieria;
o) 1 scuola di guerra;
p) 9 scuole allievi ufficiali di complemento;
q) 3 scuole allievi sottufficiali.

« Alla Regia accademia di artiglieria e genio ed alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio è preposto un Comando della Regia accademia e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

« Alla Regia accademia di fanteria e cavalleria e alla Scuola di applicazione di fanteria è preposto un Comando della Regia accademia e della Scuola di applicazione di fanteria.

« Alle scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio, e di educazione fisica è preposto un Comando delle scuole centrali ».

« Art. 17. — *Arma di cavalleria*. — L'arma di cavalleria comprende:

a) 2 Comandi di brigata di cavalleria;
b) 12 reggimenti di cavalleria;
c) 4 squadroni di palafrenieri.

« Il reggimento si compone di un Comando, due gruppi di squadroni.

« A ogni reggimento è annesso un deposito territoriale ».

« Art. 19. — L'arma di artiglieria comprende:

1° arma e il servizio territoriale di artiglieria;
2° il servizio tecnico di artiglieria.

« Costituiscono l'arma e il servizio territoriale di artiglieria:

a) 11 Comandi di artiglieria di Corpo d'armata;
b) 1 Comando di artiglieria della Sicilia;
c) 1 Comando di artiglieria della Sardegna;
d) 30 reggimenti di artiglieria da campagna;
e) 12 reggimenti di artiglieria pesante campale;
f) 1 reggimento di artiglieria a cavallo;
g) 3 reggimenti di artiglieria da montagna;
h) 11 reggimenti di artiglieria pesante;
i) 3 reggimenti di artiglieria da costa;
l) 1 gruppo di artiglieria da costa della Sardegna;
m) 5 reggimenti controaerei auto-campali;
n) 1 reggimento d'artiglieria leggero;
o) 1 reggimento misto della Sardegna;
p) 1 reparto palafrenieri;
q) 12 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sarà stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

« Il reggimento comprende un Comando ed un numero vario di gruppi.

« Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

« Costituiscono il servizio tecnico di artiglieria:

a) una Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;
b) stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti con decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio ».

Art. 2.

Nell'art. 18 della legge sull'ordinamento del Regio esercito, la dizione: « Generali comandanti superiori di cavalleria 3 » è sostituita dalla seguente: « Generali comandanti di brigata di cavalleria 2 ».

Art. 3.

Le modificazioni all'ordinamento di cui ai precedenti articoli saranno introdotte gradualmente secondo particolari disposizioni che darà il Ministro per la guerra.

Art. 4.

All'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è portata la seguente aggiunta:

« Le cariche di comandanti di divisione celere sono affidate a generali di divisione compresi nel totale dei generali di divisione di cui al presente art. 44, oppure per incarico temporaneo a generali di brigata compresi nel totale dei generali di brigata di cui pure al presente art. 44. Per tale incarico si prescinde dal disposto dell'art. 37 della legge 11 marzo 1926, n. 397 ».

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 787.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 463.

Approvazione del piano regolatore di alcune zone della città di Busto Arsizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore del centro di Busto Arsizio per la via Montebello tra piazza Cristoforo Colombo e piazza Santa Maria, per la nuova trasversale da via Ugo Foscolo a piazza San Giovanni e per la zona detta del Canton Santo, comprendente la via Dante in prolungamento della via Montebello e le due traverse Bambaia e Travelli.

Un esemplare di questo piano, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione, cagionata dalla presente legge.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale degli stabili aggiornato, depurato dell'imposta fondiaria, capitalizzato al saggio del cento per tre e cinquanta.

I periti non dovranno, per la stima delle indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, sarà applicata la legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per il completamento del piano regolatore suddetto, è assegnato il termine di anni dieci dalla data di promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 788.

LEGGE 31 marzo 1930, n. 464.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1930.

Autorizzazione alla « Banca commerciale italiana » ad istituire una nuova agenzia in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Vista la domanda della Banca commerciale italiana per essere autorizzata ad istituire una propria agenzia in Mi-

lano, nel piazzale Doria presso l'erigenda stazione ferroviaria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca commerciale italiana » con sede in Milano è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Milano nel piazzale Doria, presso l'erigenda stazione ferroviaria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(2266)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 8123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Schmidt, nato a Fiume il 24 luglio 1898 da Giovanni e da Anna Sarlo, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Fabbri ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Schmidt è ridotto nella forma italiana di « Fabbri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto:* COBIANCHI.

(1205)

N. 9561.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Lodovico Rusich, nato a Fiume il 12 agosto 1901 da Antonio e da Maria Mandich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Russini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lodovico Rusich è ridotto nella forma italiana di « Russini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Kucel, nata a Castua il 14 settembre 1900, moglie;
Amedeo, nato a Fiume il 3 ottobre 1920, figlio;
Mario, nato a Fiume il 7 dicembre 1922, figlio;
Giulio, nato a Fiume il 7 gennaio 1925, figlio;
Lodovico, nato a Fiume il 3 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto:* COBIANCHI.

(1206)

N. 9394.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Attilio Stiglich, nato a Fiume il 2 gennaio 1898 da Ermanno e da Veronica Iskra residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stilli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Attilio Stiglich è ridotto nella forma italiana di « Stilli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Berta Jelencich nata a Fiume il 6 giugno 1900, moglie;
Jolanda, nata a Fiume il 27 novembre 1919, figlia;
Elsa, nata a Fiume l'11 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di

Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: COBIANCHI.

(1207)

N. 6905.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Darisich, nato ad Apriano l'11 gennaio 1896, da Pietro e da Giovanna Bosnjak, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Darisi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Darisich è ridotto nella forma italiana di « Darisi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Antonia Poscich, nata ad Apriano l'8 marzo 1896, moglie;
Floriana, nata ad Apriano il 10 giugno 1916, figlia;
Daniele, nato ad Apriano il 18 ottobre 1923, figlio;
Ferdinando, nato ad Aprino il 12 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: COBIANCHI.

(1208)

N. 9017.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Edoardo Luigi Simiczek, nato a Fiume il 27 luglio 1866, da Carlo e da Carolina Ratti, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ratti »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Edoardo Luigi Simiczek è ridotto nella forma italiana di « Ratti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Albertina Bellemo, nata a Chioggia il 10 ottobre 1878, moglie;
Silvina, nata a Fiume il 23 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1209)

N. 11698.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Bruno Pillepich, nato a Fiume il 29 aprile 1908, da Riccardo e da Ester Karletzky, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennano 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Filippi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Bruno Pillepich è ridotto nella forma italiana di « Filippi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1210)

N. 16429.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Andretich, nato ad Apriano il 28 ottobre 1899, da Giovanni e da Antonia Duimich, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Andretti »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non

è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Andretich è ridotto nella forma italiana di « Andretti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Zigulich, nata ad Apriano il 2 dicembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1211)

N. 7805.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Alessandro Rubcich, nato a Zara il 26 agosto 1886, da Giuseppe e da Anna Spalatin, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Spalatin »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alessandro Rubcich è ridotto nella forma italiana di « Spalatin » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Luetich, nata a Macarsca il 20 settembre 1894, moglie;
Alessandro, nato a Macarsca il 26 agosto 1918, figlio;
Giuseppe, nato ad Arbe il 12 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1212)

N. 8995.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Dergnevich, nato a Fiume il 13 dicembre 1884, da Enrico e da Carolina Jardas, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Denevi »:
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Dergnevich è ridotto nella forma italiana di « Denevi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Barbara Vukmanich, nata a Fiume il 4 dicembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: COBIANCHI.

(1213)

N. 9557.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Emerico Szakállos, nato a Fiume il 6 gennaio 1906, da Stefano e da Maria Fragnul, residente ad Apriano e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Siriani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Emerico Szakállos è ridotto nella forma italiana di « Siriani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano, al richie-

dente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1214)

N. 6642.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Umberto Naglich, nato a Fiume, il 24 marzo 1897, da Beniamino e da Giuseppa Kalcich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Nalli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Umberto Naglich è ridotto nella forma italiana di « Nalli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminia Pellegrini, nata a Fiume il 19 agosto 1898, moglie;

Ester, nata a Fiume il 31 marzo 1922, figlio;

Umberto, nato a Fiume il 26 aprile 1926, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: COBIANCHI.

(1215)

N. 7102.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Amalia Martinolich, nata a Pola il 5 gennaio 1907, da Antonio e da Rosa Venuti, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Martinolli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Martinolich è ridotto nella forma italiana di « Martinolli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: COBIANCHI.

(1216)

N. 7271.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Ester Karletzky ved. Pillepich, nata a Fiume il 1° novembre 1880, da Giuseppe e da Giuseppa Scrobogna, residente a Volosca-Abbazia e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Filippi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ester Karletzky ved. Pillepich è ridotto nella forma italiana di « Filippi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la figlia Fedora, nata a Fiume, il 31 dicembre 1913.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia, alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1217)

N. 8294.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Agostino Gal, nato a Budapest il 10 agosto 1880, da Giovanna e da Alberta Mayer, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Galli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Agostino Gal è ridotto nella forma italiana di « Galli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Ciop, nata a Delcice il 25 ottobre 1883, moglie;
Vittorio, nato a Delnice il 13 aprile 1914, figlio;
Bianca, nata a Delnice il 12 luglio 1918, figlia;
Lidia, nata a Fiume il 29 marzo 1921, figlia;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1218)

N. 9009.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Stibel, nato a Fiume il 22 marzo 1890, da Francesco e da Angela Bunin, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stibelli »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Stibel è ridotto nella forma italiana di « Stibelli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Albina Africh, nata a Fiume il 22 maggio 1891, moglie;
Maria, nata a Fiume, il 30 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1219)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il giorno 3 maggio 1930-VIII, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro.

(2268)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati con nota del 5 maggio 1930-VIII, n. 4541, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, che stabilisce nuove disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1930, n. 104.

(2269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ruoli di anzianità degli impiegati civili.

A norma e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si comunica che è stato pubblicato l'Annuario militare, contenente, tra gli altri, i ruoli di anzianità degli impiegati civili, aggiornati a tutto il 31 dicembre 1929.

(2273)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 101.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.85	Belgrado	33.80
Svizzera	369.66	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.697	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.683	Norvegia	5.105
Spagna	232.48	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.665	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.105
Praga	56.55	Rendita 3.50 %	70.025
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	64.25
Peso Argentino Oro	16.645	Rendita 3 % lordo	41.50
Peso Argentino Carta	7.335	Consolidato 5 %	84.10
New York	19.075	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.03	I serie	75.30
Oro	368.06	II serie	77.15

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia normale presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna;
Vista la tabella degli stipendi allegata alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103858, con la quale la Finanza concede la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente presso la cattedra di anatomia normale presso il Regio istituto suddetto con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750, e la eventuale aggiunta di famiglia, di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria purchè non parenti od affini del titolare della cattedra, fino al 4° grado. La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto la idoneità e riportato il maggior numero dei voti e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alla Direzione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in medicina veterinaria;
i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale.

Le domande ed i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), dovranno essere rilasciati in carta legale, quelli di cui alle lettere a), b), c), dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, e quelli di cui alle lettere d), e), f), dal prefetto o sottoprefetto, inoltre i documenti di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Bologna, presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Bologna, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: P. GHERARDINI.

(2207)

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia e igiene presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 ed il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, con il quale il personale assistente viene ripartito fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Visto il benestare della Finanza concesso con Ministeriale del 26 marzo 1923, n. 103858;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Si dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia ed igiene presso questo Istituto (gruppo *A*, grado 11°) con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al 4° grado incluso, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero dei voti e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data dell pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alla segreteria dell'Istituto, la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università od istituto superiore del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;
m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere b), c), d), e), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere b), c), d), e), f), g) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, concorrenti saranno avvisati della prova di esame, che avrà luogo in Torino presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non ha altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Torino, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: prof. PIETRO GHISLENI.

(2206)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.